

# Trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso

Valerio Motta Fre - Settore Foreste

## DGR 23-4637 del 6.2.2017

In attuazione dell'art. 19 della Lr. 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste) è stato approvato il documento che fornisce disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e stabilisce criteri e modalità per la compensazione.

Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate dal 1° marzo 2017.

Per quelle presentate prima di tale data resta valida la disciplina delle compensazioni antecedente.

Per trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso si intende qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale (art. 19, c. 1, Lr. 4/2009)

La trasformazione del bosco è vietata (art. 19, c. 2, Lr. 4/2009), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti in materia:

- di paesaggio
- idrogeologica (se vincolata)
- ambientale (se in rete Natura 2000)

Sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione la compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, c. 4, Lr. 4/2009) e (eventuale) mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146, d.lgs. 42/2004)

La compensazione (art. 19, c. 6, Lr. 4/2009) può essere:

- fisica (rimboschimenti con specie autoctone locali o miglioramenti boschivi);
- monetaria.

In vincolo idrogeologico questa compensazione comprende gli oneri della Lr. 45/1989;

- è ridotta quando non è previsto l'obbligo di rimboschimento o di versamento del corrispettivo (art. 9, c. 4, lett a), b), c), d) della Lr. 45/1989)

La compensazione, di cui all'art. 19, c. 6, della Lr. 4/2009, è di natura diversa dal titolo di CPR, 445/2000, di cui costituisce integrazione.

1. se la compensazione è in natura;
2. se non è accettata;
3. se la compensazione è paesaggistica;
4. se la compensazione è idrogeologica, se il vincolo è in vigore e se è richiesta la SVEDEC;
5. se il titolo di compensazione fisica (a integrazione del paesaggio) è diverso dalla compensazione fisica;
6. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
7. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
8. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
9. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
10. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
11. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
12. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
13. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
14. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
15. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
16. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
17. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
18. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
19. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
20. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
21. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
22. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
23. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
24. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
25. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
26. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
27. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
28. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
29. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
30. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
31. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
32. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
33. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
34. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
35. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
36. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
37. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
38. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
39. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
40. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
41. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
42. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
43. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
44. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
45. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
46. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
47. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
48. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
49. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
50. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
51. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
52. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
53. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
54. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
55. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
56. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
57. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
58. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
59. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
60. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
61. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
62. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
63. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
64. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
65. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
66. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
67. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
68. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
69. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
70. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
71. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
72. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
73. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
74. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
75. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
76. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
77. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
78. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
79. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
80. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
81. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
82. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
83. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
84. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
85. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
86. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
87. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
88. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
89. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
90. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
91. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
92. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
93. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
94. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
95. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
96. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
97. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
98. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
99. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;
100. se il corrispettivo è diverso dalla compensazione fisica;

La compensazione, di cui all'art. 19, c. 6, della Lr. 4/2009, è di natura diversa dal titolo di CPR, 445/2000, di cui costituisce integrazione.

La compensazione, di cui all'art. 19, c. 6, della Lr. 4/2009, è di natura diversa dal titolo di CPR, 445/2000, di cui costituisce integrazione.

La compensazione, di cui all'art. 19, c. 6, della Lr. 4/2009, è di natura diversa dal titolo di CPR, 445/2000, di cui costituisce integrazione.

Rimboschimenti con specie autoctone, arboree ed erbacee, adatte alla sustrazione e di provenienza locale. Specifiche minime accorpate a 5000 mq e, complessivamente, a 1 ha. Non sono ammessi:

- interventi in cui tutto positivo o parlo zero;
- taglio o eliminazione di sottobosco o di singole piante morte, staccate o in via di staccarsi;
- realizzazione di viabilità o altre infrastrutture (es. sentieri), tranne opere di prevenzione (scopoli di disastri in bosco, eseguite con criteri di rispetto naturalistico) o interventi di miglioramento;
- Sono ammessi:
- interventi di ripristino di boschi danneggiati o ridotti;
- l'impiego di app. forestali nel caso di sostituzione di specie.

La garanzia della corretta esecuzione degli interventi di compensazione (e nel caso la venga una cauzione o stipula una fidejussione) di importo pari al calcolo economico della compensazione (art. 19, c. 6, Lr. 4/2009).

Copia (eventuale cauzione allegata alla dichiarazione di CPR 445/2000 del richiedente.

Il Settore tecnico regionale verifica la correttezza, o seguito di stanzie del richiedente corredata da DRE, e dopo accertamento di correttezza eccessiva.

La mancata realizzazione delle opere di compensazione, il mancato rispetto del termine stabilito per la presentazione delle richieste di autorizzazione della compensazione comportano l'inevitabile, totale o parziale, della cauzione versata.

# DGR 23-4637 del 6.2.2017

In attuazione dell'art. 19 della l.r. 4/2009 (*Gestione e promozione economica delle foreste*) è stato approvato il **documento che fornisce disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e stabilisce criteri e modalità per la compensazione.**

Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate **dal 1° marzo 2017.**


Per quelle presentate prima di tale data resta valida la disciplina delle compensazioni antecedente.

**Per trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso si intende qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale (art. 19, c. 1, l.r. 4/2009)**

**La trasformazione del bosco è vietata (art. 19, c. 2, l.r. 4/2009), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti in materia**

- di paesaggio
- idrogeologica (se vincolato)
- ambientale (se in rete Natura 2000)





Sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione la **compensazione della superficie forestale trasformata** (art. 19, c. 4, l.r. 4/2009) e l'eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146, d.lgs. 42/2004)

**Compensazione non dovuta per interventi di trasformazione di aree boscate**  
(art. 19, c. 7 della l.r. /2009)

- a. interessanti superfici inferiori ai 500 mq;
- b. finalizzati alla conservazione del paesaggio o al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
- c. volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agropastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni;
- d. per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa del suolo, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
- d bis. per la realizzazione di viabilità forestale in aree non servite.

# Compensazione non dovuta per interventi di trasformazione di aree boscate

## (art. 19, c. 7 della l.r. /2009)

- a. interessanti superfici inferiori ai 500 mq;
- b. finalizzati alla conservazione del paesaggio o al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
- c. volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni;
- d. per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa del suolo, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
- d bis.** per la realizzazione di viabilità forestale in aree non servite.

La compensazione (art. 19, c. 6, l.r. 4/2009) può essere:

- **fisica** (rimboschimenti con specie autoctone locali o miglioramenti boschivi);
- **monetaria.**

In **vincolo idrogeologico** questa compensazione:

- comprende gli oneri della l.r. 45/1989;
- è ridotta quando non è previsto l'obbligo di rimboschimento o di versamento del corrispettivo [art. 9, c. 4, lett. a), b), c), d) della l.r. 45/1989].

**Il richiedente**, almeno 15 gg. prima dei lavori di trasformazione, **deve dichiarare**, ex D.P.R. 445/2000, al Settore tecnico regionale:

**1. se la compensazione è richiesta;**

**2. di aver acquisito:**

a. l'autorizzazione paesaggistica;

b. l'autorizzazione idrogeologica, se in vincolo;

c. la valutazione d'incidenza, se in RN2000;

d. nel caso di compensazioni fisiche, l'accoglimento del progetto di intervento compensativo;

**2. di aver versato:**

a. deposito cauzionale (compensazione fisica);

b. corrispettivo in denaro (compensazione monetaria).





Sono a cura di un **tecnico forestale abilitato**:

- calcolo economico della compensazione;
- progettazione e accertamento corretta esecuzione della compensazione fisica.

**Elenco siti** dove realizzare interventi compensativi:

- definito dalla Direzione regionale "foreste" su proposta di Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città Metropolitana di Torino, anche nell'ambito dei PFA;
- in sua assenza, i siti sono proposti dal richiedente al Settore tecnico regionale che determina la loro idoneità.



## Calcolo economico della compensazione (Allegato A):

- definisce l'ammontare del versamento in denaro o l'entità della compensazione fisica;
- determinato in relazione al valore (forestale, paesaggistico, idrogeologico e ambientale) del bosco da trasformare, valutando la reversibilità dell'intervento;
- base di calcolo economico (15.000 €/ha) moltiplicata per il peso dei parametri, tante volte quanti sono;
- prodotto = valore economico della compensazione;
- se il bosco ricade in + situazioni (es. montagna e collina), il parametro da utilizzare si riferisce alla superficie prevalente; se le superfici siano uguali, si utilizza il parametro con > peso.

**Compensazione fisica possibile se area da trasformare > 1 ettaro.**

Salvo diversa indicazione di PFA approvati:

- in montagna solo con miglioramento boschivo;
- in collina e pianura con rimboschimento e miglioramento.

Da eseguire nel bacino idrografico della trasformazione.

Priorità interventi a superfici pubbliche.

**Progetto compensativo** (rimboschimento o miglioramento):

- allegato a comunicazione semplice o istanza di autorizzazione (si applica il Reg. forestale).
- elaborato in conformità all'Allegato C.

Il richiedente trasmette **DREL** al Settore tecnico regionale:

- entro 60 gg. dalla fine dell'intervento;
- nel caso di rimboschimento, al termine dei 5 anni dall'impianto e riferita alle cure colturali.



**Rimboschimenti** con specie autoctone, arboree ed arbustiva, adatte alla stazione e di provenienza locale.

Superficie minima accorpata > 5.000 mq e, complessivamente, > 1 ha.

**Miglioramenti boschivi:** superficie minima accorpata > 1 ha.

Non sono ammessi:

- interventi a macchiatico positivo o pari a zero;
- taglio o eliminazione di sottobosco o di singole piante morte, stroncate o schiantate;
- realizzazione di viabilità o altre infrastrutture (es. sentieri), tranne opere di prevenzione-recupero di dissesti in bosco, eseguite con criteri di ingegneria naturalistica e insieme a interventi di miglioramento.

Sono ammessi:

- interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti;
- l'impianto di spp. forestali nel caso di sostituzione di specie.

A garanzia della corretta esecuzione degli interventi di compensazione il richiedente versa una **cauzione** (o stipula una fideiussione) di importo pari al calcolo economico della compensazione (Allegato B).

Copia versamento cauzione allegata alla dichiarazione ex DPR 445/2000 del richiedente.

Il Settore tecnico regionale **svincola la cauzione**, a seguito di istanza del richiedente corredata da DREL e dopo accertamento di corretta esecuzione.

La mancata realizzazione delle opere di compensazione, il mancato rispetto dei termini o delle prescrizioni impartite per l'esecuzione delle opere di compensazione comportano l'**incameramento**, totale o parziale, della **cauzione** versata.